



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione

Dott. Paolo Vadalà	Presidente
Dott. Enrico Pannaggi	Giudice
Dott. Jonata Tellarini	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di Rapanelli Romualdo, nato a Corridonia (MC), il 16/07/1959 e residente a Macerata alla via Borgo Piediripa n. 11 (Cap 62100), c.f.: RPNRLD59L16D042S, Pazzelli Silvia nata a Macerata, il 30/11/1965 e residente in Macerata, alla via Borgo Piediripa n. 11 (Cap 62100), c.f.: PZZSLV65S70E7830 e Antonelli Livia Giovanna, nata a Sant'Angelo in Pontano (MC), il 16/05/1937 e residente in Macerata, via F. Crispi n. 48 (Cap 62100) c.f. NTN LGV37E56I286D;

letto il ricorso *“per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato art. 268 e seguenti c.c.i. d.lgs del 12 gennaio 2019 n. 14 (ccii)”*, depositato in data 20/02/2023 nell'interesse di Rapanelli Romualdo, Pazzelli Silvia e Antonelli Livia Giovanna ed esaminata la documentazione allegata;

udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che essendo stato il ricorso presentato dai debitori non si ritiene necessaria l'audizione degli stessi;

rilevato che al ricorso è allegata relazione redatta dall'OCC di Macerata nella persona dell'Avv. Filippo Marangoni che, come previsto dall'art. 269, comma 2, CCI ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti ed ha espresso un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (*“...rinvenendo l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi a favore dei ricorrenti per l'accesso alla Procedura di Liquidazione controllata del sovraindebitato disciplinata dagli artt. 268 e segg. C.C.I.”*, pag. 14 relazione OCC);

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 268, comma 1 e 27, comma 3, CCI;



rilevato che, come rappresentato nella relazione dell'OCC, nel caso di specie sussistono i presupposti per la presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 CCI (*“La domanda di liquidazione controllata del sovraindebitato principale, Sig. Rapanelli Romualdo, contempla al suo interno l’inserimento anche delle posizioni dei soggetti attualmente appartenenti al nucleo familiare del medesimo, nello specifico della sig.ra Pazzelli Silvia (consorte) e della sig.ra Antonelli Livia Giovanna (suocera) sulla scorta di quanto previsto dall’art. 66 C.C.I., norma che permette ai membri della stessa famiglia di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi di sovraindebitamento quando i familiari siano conviventi oppure quando il sovraindebitamento abbia un’origine comune. Nel caso di specie i ricorrenti documentano la sussistenza di entrambe le condizioni”*, pag. 2 della relazione OCC);

considerato che, come rappresentato nella relazione dell'OCC *“Alla data della presente relazione i debitori risultano possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per l’accesso alla Procedura di Liquidazione controllata del sovraindebitato, trattandosi di soggetti , per come si esporrà, la cui situazione economica e finanziaria determina una condizione di sovraindebitamento quale :” lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative [...] e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza» (art. 2 lett. c) d.lgs. 14/2019)*” (pag. 2 della relazione OCC);

rilevata l’assenza di domande di accesso da parte dei ricorrenti a procedure alternative di composizione della crisi o dell’insolvenza previste dal Titolo IV del CCII;

ritenuto sussistere lo stato di sovraindebitamento così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. c) CCII;

rilevato, infatti, che il nucleo familiare dei ricorrenti risulta gravato da una considerevole esposizione debitoria (euro 323.174,57, pag. 12 relazione OCC), che il patrimonio immobiliare dello stesso è stato sottoposto a procedure esecutive attualmente pendenti e che il valore degli autoveicoli di proprietà è stato indicato come *“...prossimo allo zero e comunque non apprezzabile per ottenere un beneficio concreto per la procedura, mentre il valore di utilità dei mezzi per le esigenze di spostamento della famiglia è tutt’altro che risibile”* (pag. 12 del ricorso);

considerato che, per contro, il nucleo familiare dei ricorrenti, composto da 5 persone, dispone di entrate mensili di natura reddituale pari ad euro 3.854,81 (pag. 12 relazione OCC) a fronte di spese necessarie al mantenimento dello stesso stimate in euro 2.627,00 (pag. 5 della relazione OCC);



rilevato che parte ricorrente ha messo a disposizione dei creditori l'intero patrimonio ed, in particolare, una rata mensile proveniente dai redditi del nucleo familiare, ad esclusione della quota degli stessi destinata al mantenimento del nucleo familiare, ed il "...100% delle quote derivanti dalla vendita dell'immobile (rimasto dopo le vendite esecutive del loro asset patrimoniale) sito in Macerata, via Crispi, per il quale la sorella della sig.ra Pazzelli (Floriana seconda figlia della sig.ra Antonelli) intende donare a beneficio della procedura, il proprio 25%" (pag. 13 del ricorso) e preso atto di quanto rappresentato in merito nella relazione dell'OCC ("*Da segnalare infine, a beneficio dell'apertura della Procedura Concorsuale, la circostanza affermata nel ricorso, con riferimento al cespite immobiliare residuo (Immobile sito in Macerata, Via Crispi n. 48) di proprietà del nucleo familiare per la quota del 75%, afferente la dichiarata volontà dell'ulteriore comproprietario della quota non oggetto di espropriazione (pari al residuo 25%) di porre a disposizione tale quota, a titolo gratuito, a favore della Procedura di Liquidazione (all.17) al fine di consentire un auspicabile maggior valore di realizzo del bene, che verrà in tale ipotesi posto in vendita competitiva per la sua totalità, oltre al fatto che il bene in questione gode attualmente della certificazione di agibilità, la quale, sulla base della perizia allegata dai ricorrenti (all.18) parrebbe determinarne un maggior valore di realizzo, a beneficio della Massa dei creditori rispetto alla valutazione peritale disposta nella procedura esecutiva (All.24)*" , pag. 13 della relazione OCC);

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII all'Agente della riscossione ed agli uffici fiscali degli Enti Locali; ritenuto che la documentazione consenta la ricostruzione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della parte debitrice ricorrente; ritenuta in definitiva ammissibile la domanda;

PQM

Visti gli artt. 1, 2, 268, 269, 270 CCII;

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata di Rapanelli Romualdo, nato a Corridonia (MC), il 16/07/1959 e residente a Macerata alla via Borgo Piediripa n. 11 (Cap 62100), c.f.: RPNRLD59L16D042S, Pazzelli Silvia nata a Macerata, il 30/11/1965 e residente in Macerata, alla via Borgo Piediripa n. 11 (Cap 62100), c.f.: PZZSLV65S70E783O e Antonelli Livia Giovanna, nata a Sant'Angelo in Pontano (MC), il 16/05/1937 e residente in Macerata, via F. Crispi n. 48 (Cap 62100) c.f. NTN LGV37E56I286D;

nomina

giudice delegato il dott. Jonata Tellarini e liquidatore l'OCC, avv. Filippo Marangoni, con studio in Macerata, Via G.B. Velluti n. 52;



assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII; si applica l'articolo 10 comma 3 CCII;

autorizza

allo stato i debitori a mantenere la disponibilità e ad utilizzare i veicoli indicati nel ricorso;

fissa

il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 2.627,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

dispone

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per i crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (immobile ancora oggetto della procedura esecutiva n. 195/2019 Tribunale di Macerata);

dispone

a cura del liquidatore l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Macerata, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore, e la pubblicazione della stessa nel registro delle imprese;

dispone

a cura del liquidatore la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, in relazione ai beni immobili e mobili registrati;

dichiara

la presente sentenza provvisoriamente esecutiva;

autorizza



la prenotazione a debito delle spese relative alla presente sentenza ed alla comunicazione e pubblicazione della stessa;

manda

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al ricorrente ed al liquidatore nominato;

dispone

invece che la presente sentenza sia notificata, a cura del liquidatore, ai creditori e ai titolari dei diritti sui beni del debitore.

Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 01/03/2023.

Il Giudice estensore

Dott. Jonata Tellarini

Il Presidente

Dott. Paolo Vadalà

